



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

SOMMARIO

- 1. Oggetto e ambito di applicazione**
- 2. Principi comuni**
- 3. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro**
- 4. Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 36, comma 2 lett. b)**
- 5. Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro**
- 6. Procedure ordinarie**
- 7. Stipula del contratto**
- 8. Variazione importi soglie comunitarie**



1. - Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni e Linee Guida fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 2) L'Azienda opera nell'ambito dei settori speciali normati dalla Parte II, Titolo VI, Capo I d.lgs 50/2016, con specifico riferimento agli artt. da 114 a 141 per quanto applicabili, e al tal fine è impresa pubblica, così come definita nell'art. 3 dello stesso d.lgs 50/2016 (di seguito denominato "Codice").
- 3) L'Azienda applica l'art. 36 comma 8 del Codice (Contratti sotto soglia) in base al quale "Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza."
- 4) Il presente regolamento pertanto disciplina, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Codice, le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento, la stipulazione e l'esecuzione da parte dell'Azienda di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria ed architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di importo inferiore alle soglie comunitarie quantificate all'art. 35 del Codice stesso che si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 35 comma 3 del Codice.
- 5) In riferimento agli artt. 114 e seguenti del Codice, le disposizioni del presente regolamento vengono applicate nel rispetto delle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.
- 6) Per quanto disposto dagli artt. 36 comma 8 e 114 e seguenti del Codice, deve ritenersi che solamente laddove si tratti di contratti di rilevanza comunitaria debbano applicarsi gli articoli del Codice richiamati dagli artt. da 114 a 139
- 5) In particolare, il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi nei settori speciali, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- 6) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

2. - Principi comuni



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.40 DEL 20.12.2018

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

4) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

5) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).



3. - Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006, in ordine all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro si può procedere tramite affidamento diretto. In tale caso per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti o di strumenti di e-procurement.

2) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro, compresi i servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, in ottemperanza anche alle linee guida dell'ANAC, mediante criteri predefiniti, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

3) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile Unico del Procedimento.

4) Le soglie di cui al presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA.

5) Nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso, ove possibile a:

- Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, ovvero, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e riconosciuta a livello nazionale (es. MEPA) ovvero regionale;

- Albo Fornitori e Professionisti, se formato dall'Amministrazione e presente sul sito, oppure di altro ente/istituzione/soggetto convenuto, procedendo all'individuazione del fornitore;

- L'Albo formato previa pubblicazione di apposito avviso, dovrà indicare, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Il RUP procederà periodicamente all'aggiornamento e/o revisione, tenuto conto anche di eventuali autocandidature pervenute;

- Avviso per Manifestazione d'interesse preliminare, se non costituito Albo di cui al punto precedente, procedendo all'individuazione del fornitore. Le candidature dovranno ritenersi valide esclusivamente per l'affidamento oggetto della manifestazione di interesse.

6) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo i seguenti criteri:

- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.40 DEL 20.12.2018

- non discriminazione nella scelta degli offerenti;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

7) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.

8) Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 32 comma 2 del Codice, riguardo agli affidamenti non superiori a 40.000,00 euro per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

9) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4. - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, comma 2 lett. b)

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro può essere disposto tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.

2) I servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidate tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

3) I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

4) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

5) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente alle modalità previste dall'art. 3 comma 5.

6) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.40 DEL 20.12.2018

pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

5. - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

2) Per l'affidamento di lavori il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente alle modalità previste dall'art. 3 comma 5.

3) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

4) Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 lett. a). Tale termine dilatorio non trova applicazione qualora sia stata presentata una sola offerta o non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.

6. - Procedure ordinarie

1) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie, avvalendosi di Centrali di Committenza o soggetti aggregatori qualificati.

7. - Stipula del contratto

1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite scrittura privata. Le parti possono



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.40 DEL 20.12.2018

effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2) Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro, effettuati tramite procedura negoziata, la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata; per motivate ragioni da indicare espressamente nella determinazione a contrarre, la stipula può avvenire con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

3) Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

8. - Variazione importi soglie comunitarie

1) Gli importi delle soglie comunitarie vigenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono soggetti a revisione periodica ad opera della Commissione Europea e pertanto ogni futura variazione delle stesse si deve intendere automaticamente acquisita al presente Regolamento.